



**TRIBUNALE MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E INDIVIDUALI
N. R.G. 155-2/2023 P.U.**

Riunito in camera di consiglio in data 28 febbraio 2024 nelle persone dei signori magistrati

Dott. Caterina Giovanetti Presidente relatore

Dott. Patrizia Fantin Giudice

Dott. Francesco Ambrosio Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex art. 64bis CCII depositato in data 19 ottobre 2023

DA

F.LLI POPPI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale, in Paderno Dugnano, frazione Palazzolo Milanese, Via Fortunato n. 11 (c.f. 00684840150 – p.e.c. poppisrl@pec.it) – in persona del liquidatore e legale rappresentante sig. Poppi Massimo Marco, nato a Paderno Dugnano il giorno 11 aprile 1964 (c.f. PPPMSM64D11G220U) – rappresentata ed assistita dall'Avv. Christian Salvatore Bruno (c.f. BRNCRS75P21F205L – p.e.c. christiansalvatorebruno@monza.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Desio, Via Santa Liberata n. 64/A

Letti gli atti;

esaminati i documenti;

udita la relazione del giudice relatore

premesse che:

- in data 15 giugno 2023 la società istante, in liquidazione dal 26 maggio 2023, depositava ricorso *ex artt.* 44 e 54 CCII per richiesta di termine e misure protettive ai fini del deposito di accordi o di proposta di concordato preventivo, dell'attestazione e della documentazione *ex art.* 39 CCII;
- con provvedimento in data 19 giugno 2023, pubblicato presso il Registro delle Imprese in data 20/06/2023 e comunicato con p.e.c. in pari data, il Tribunale concedeva termine *ex artt.* 44 CCII di sessanta giorni per il deposito di accordi o di proposta di concordato preventivo, dell'attestazione e della documentazione *ex art.* 39 CCII come annunciato dalla ricorrente;

- con decreto in data 20 giugno 2023, pubblicato presso il Registro delle Imprese e comunicato con p.e.c. in pari data, il Giudice Delegato confermava le misure protettive richieste a decorrere dal 15 giugno 2023 fino al 15 ottobre 2023;
- a seguito di rituale deposito di istanza *ex art. 44 CCII*, il Tribunale sezione feriale con decreto in data 17 agosto 2023, comunicato con p.e.c. in data 18 agosto 2023, in accoglimento della citata istanza concedeva proroga del termine precedentemente assegnato per ulteriori 60 giorni, fermi restando gli obblighi informativi periodici;
- la ricorrente provvedeva al deposito tempestivo delle informative periodiche e precisamente in data 10 luglio 2023, 9 agosto 2023, 8 settembre 2023, 9-12 ottobre 2023 (nel fascicolo sub n. 155-1/2023 relativo al periodo di pendenza del termine), 10 novembre 2023, 7 dicembre 2023, 9 gennaio 2024, 8 febbraio 2024 e 8 marzo 2024 (nel fascicolo n. 155-2/2023 relativo alla fase successiva al deposito della proposta e del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione);
- il commissario provvisorio nominato nella persona del Prof. Marco Arcari rendeva i pareri di competenza precisamente in data 19 luglio 2023, 18 agosto 2023, 16 settembre 2023, 16 ottobre 2023, 17 novembre 2023, 16 dicembre 2023 e 10 gennaio 2024;
- la società ricorrente con la terza informativa annunciava di aver individuato lo strumento di risanamento nel Piano di Ristrutturazione soggetto ad omologazione (di seguito per brevità PRO) *ex art. 64bis CCII*, dopo ampia interlocuzione con Agenzia delle Entrate e Riscossione creditore della quasi totalità dei debiti gravanti sull'impresa;
- con decreto in data 27 ottobre 2023 il Tribunale prorogava le misure protettive tipiche di ulteriori quattro mesi, sino al 15 febbraio 2024, a seguito di rituale istanza *ex art. 54 e 55 CCII* depositata in data 12 ottobre 2023 dalla ricorrente¹ ed esitata dal commissario provvisorio con parere favorevole del 15 ottobre 2023;
- durante la pendenza del termine concesso e prorogato *ex art. 44 CCII*, il Tribunale:
 - a. con il medesimo decreto in data 27 ottobre 2023 sull'istanza² di autorizzazione in via d'urgenza³ a ricevere *ex art. 99 CCII* dai soci Poppi Massimo e Poppi Marco la somma

¹ la richiesta di proroga del termine era motivata dalla necessità di “*allineare*” temporalmente il suddetto termine con quello prorogato per il deposito del ricorso per proposizione di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione *ex artt. 40, 48 e 64bis CCII*, l'istanza conteneva altresì l'allegazione di sussistenza dei “*significativi progressi nelle trattative*” e l'insussistenza di ingiustificato pregiudizio ai diritti ed agli interessi delle parti interessate come condizione richiesta dall'art. 55, comma 4 CCII per la concessione della proroga.

² Sulla quale il commissario provvisorio esprimeva parere favorevole il 16 ottobre 2023.

³ Depositata il 13 ottobre 2023 per la scadenza del pagamento infatti fissata al successivo 31 ottobre; l'allegata urgenza legittimava la ricorrente ad omettere il deposito della relazione del professionista attestante la funzionalità del finanziamento alla continuità aziendale sino all'omologa del piano ed al miglior soddisfacimento dei creditori; l'istanza veniva ampiamente motivata come segue: “... *sia nel ricorso ex art. 44 CCII, sia nelle relazioni informative periodiche ritualmente depositate, ha più volte segnalato come l'impulso alla propria ristrutturazione e definitivo risanamento sia strettamente legato alla riedizione della c.d. Rottamazione delle cartelle esattoriali. La c.d. Rottamazione-quater, infatti, grazie all'effetto ex lege determinato dall'adesione manifestata dalla ricorrente ha consentito di giungere ad una sostanziale corrispondenza e parificazione tra i valori del debito erariale risultante dalla*

complessiva di € 300.000,00 (€ 150.000,00 ciascuno) a titolo di finanziamento da destinare al pagamento, funzionale al piano *ex art. 64 bis* CCII, della rata n. 1 dei piani di Rottamazione-quater nn. AT-06890202301880807180, AT-06890202301880805180 e AT-06890202301880807180, la cui provvista non era altrimenti reperibile dalla ricorrente, invitava la società ricorrente a dedurre, in applicazione del disposto di cui al secondo comma dell'art. 99 CCII, in merito all'impossibilità di reperire altrimenti le risorse destinate al pagamento della prima rata della c.d. rottamazione *quater* o in mancanza ad acquisire la rinuncia dei soci finanziatori alla prededuzione anche in caso di mancata omologa del piano, risultando al momento del deposito dell'istanza disponibilità liquide della società per € 378.775,49;

- b. con decreto in data 2 novembre 2023 dichiarava non luogo a provvedere⁴ sull'istanza depositata il 29 ottobre 2023 di autorizzazione al pagamento delle rate di rottamazione con scadenza al 31 ottobre 2023⁵ e invitava la società ad indicare nel termine del 18 novembre 2023 le liquidità, nel frattempo eventualmente acquisite, per far fronte alla pagamento della rata in scadenza per il 30 novembre 2023 sulla reiterata istanza di autorizzazione a ricevere finanziamenti prededucibili da parte dei soci;

- la ricorrente nel termine del 18 novembre 2023 non provvedeva a fornire l'indicazione richiesta;

integrale sua applicazione (pari a complessivi € 3.122.178,16, come da prospetto AdER allegato sub doc. 17, pag. 7, al ricorso *ex art. 44* CCII, in atti) **e quelli dei cespiti immobiliari** (€ 3.099.084,00, come da perizia del Geom. Graziano Brioschi allegata sub doc. 14, pag. 29, al ricorso *ex art. 44* CCII, in atti). **Segnalando che, in assenza di Rottamazione-quater, il debito complessivo ammonterebbe invece ad € 10.366.516,85 (doc. 32).** Si è altresì avuto modo di riferire a Codesto Ill.mo Tribunale, con adeguata e formale notizia anche al nominato Commissario Giudiziale Provvisorio, delle evoluzioni registratesi durante la fase c.d. prenotativa, dando atto delle interlocuzioni avute con AdE (...) e dell'impostazione riferita dal creditore pubblico, secondo il quale la c.d. Rottamazione-quater si declinerebbe non già in una forma di transazione dei crediti tributari, ma in una mera agevolazione avente ad oggetto lo stralcio delle sanzioni, degli aggi e degli interessi maturati sul capitale iscritto a ruolo, con previsione di una dilazione rateale dei pagamenti e con conseguente (e paventata) dichiarazione di estraneità da ogni votazione da parte del creditore erariale in ipotesi di proposta di transazione fiscale che ruotasse sulla Rottamazione-quater. Ciò, come altrettanto noto, ha condotto la ricorrente e gli Advisors a rimodulare il piano di imminente deposito ed in corso di ultimazione, nel senso di indirizzare la scelta dello strumento per giungere al risanamento non più nell'accordo *ex art. 57* CCII e nella c.d. transazione fiscale *ex art. 63* CCII (divenuti inapplicabili alla luce della dichiarata estraneità al voto che il creditore pubblico avrebbe manifestato di fronte ad una transazione fiscale declinata sulla base della c.d. Rottamazione-quater), ma definitivamente nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione *ex art. 64 bis* CCII, di imminente deposito”

⁴ stante la conservazione, in capo all'imprenditore dal deposito del ricorso di PRO e sino all'omologazione, dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, la facoltà di effettuare pagamenti che sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione prevista dall'art. 64bis, comma 5, CCII, nel rispetto degli obblighi informativi previsti dal sesto comma dell'articolo citato e l'avvenuto deposito del piano suddetto a far data dal 19 ottobre 2023.

⁵ Precisamente: “* dell'importo di € 10.352,86, per il pagamento in unica soluzione, come da piano di ristrutturazione, del piano rateale di Rottamazione-quater n. AT-06890202301880804180; *dell'importo di € 223.368,00, per il pagamento della rata n. 1, come da piano di ristrutturazione, del piano rateale di Rottamazione-quater n. AT-06890202301880805180; *dell'importo di € 16.643,88, per il pagamento in unica soluzione, come da piano di ristrutturazione, del piano rateale di Rottamazione-quater n. AT-06890202301880807180; **il tutto facendo ricorso alle disponibilità proprie della ricorrente presenti sul c/c sociale n. 12614 in essere presso Intesa Sanpaolo S.p.A. 7 che, alla data del 09/10/2023 registrava un saldo attivo di € 378.775,49.**”

- tuttavia, nella informativa periodica depositata il 7 dicembre 2023 dava conto dell'avvenuto versamento di € 300.000,00 da parte dei soci Poppi Marco e Poppi Gianluca e del pagamento in data 4 dicembre 2023 della seconda rate della rottamazione *quater* relativa alle cartelle d'interesse per complessivi € 226.158,75⁶, ma non indicava l'entità delle risorse esterne resesi necessarie per l'adempimento;
- la società ricorrente provvedeva, nel rispetto del termine prorogato, al deposito del ricorso per proposizione di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex artt. 40, 48 e 64bis CCII con istanza per formulazione di offerte concorrenti anteriori all'omologazione ex art. 91 CCII alle ore 00,03 del **19 ottobre 2023** unitamente alla documentazione richiesta ed all'attestazione a firma dottoressa Simona Brambilla;
- non sono state depositate istanze per l'apertura di liquidazione giudiziale in danno della ricorrente, il cui patrimonio attivo è salvaguardato delle misure protettive prorogate per il termine massimo del 15 febbraio 2024 e risulta invariato nella sua consistenza;

rilevato che:

con il ricorso, Fratelli Poppi s.r.l., operante nel settore del commercio di scope di saggina e di prodotti per la pulizia, nonché titolare di una licenza per la commercializzazione dell'alcool (cfr. licenza spiriti doc. n. 14):

- illustrate storia societaria e vicende della compagine sociale (cfr. par. 1 e 2 del ricorso);
- indicati i motivi della crisi, descritta nell'attestazione come insolvenza (cfr. pag. 8 dell'attestazione a firma dott.ssa Simona Brambilla), nell'erosione dei risultati utili conseguiti all'ingente debito verso l'erario maturato e cristallizzato nel 2017 a seguito degli accertamenti fiscali conseguenti ad operazioni di vendita di prodotti di pulizia asseritamente destinati all'estero eseguite in regime di esenzione IVA, regime ritenuto dall'ente impositore non applicabile all'esito dell'accertamento della Guardia di Finanza (conclusosi nella determinazione alla conclusione dei ricorsi tributari esperiti di una pretesa erariale di € 9.576.536,39), per non essere stati poi i beni effettivamente trasferiti all'estero;
- esposti gli atti compiuti in essere per far fronte alla crisi e consistiti: (i) nella concessione in affitto a Aessepi s.r.l. in data **6 aprile 2018, e successivo atto di rettifica del 9 gennaio 2019**, del ramo d'azienda avente ad oggetto il commercio di prodotti per la pulizia (cfr. doc. n. 12 e 13) al canone di € 24.000,00 annui (di cui € 14.400,00 per l'affitto d'azienda ed € 9.600,00 per l'uso dei locali), con evidente conservazione e valorizzazione dei valori aziendali e mantenimento dei livelli occupazionali; (ii) nella conservazione del ramo d'azienda afferente la commercializzazione dell'alcool finalizzata non tanto a preservare il valore e redditività

⁶ Precisamente € 223.367,01, € 1070,03 ed € 1721,74 relativi ai tre piani di rateazione d'interesse per il piano: AT-6890202301880804180, AT-06890202301880805180 e AT-06890202301880807180.

aziendali⁷, quanto ad evitare gli ingenti costi di adeguamento agli attuali standard di sicurezza del magazzino di stoccaggio necessari per l'eventuale concessione in affitto dello stesso; (iii) apporto da parte dei soci, senza obbligo di restituzione per la società, della somma di € 150.000 necessaria per tacitare la pretesa creditori di Belfor Italia s.r.l. società incaricata della remissione in pristino della palazzina commercial sita in Paderno Dugnano colpita da un incendio l'11.12.2018 (cfr. doc. n. 15, 16, 17 e 18); (iv) adesione alla c.d. rottamazione quater (L. 197/2022 e D.L. 51/2023) con la formazione di n. 4 piani di rateizzazione approvati da AdER (cfr. docc. 19, 20, 21 e 22) con una consistente riduzione del passivo sociale e la precisazione che soltanto 3 dei 4 piani di rateizzazione saranno onorati dalla società (precisamente AT-06890202301880804180, AT-06890202301880805180 e AT-06890202301880807180 e rinuncia al piano AT-06890202301880806180);

- preso atto della qualificazione attribuita da AdE alla rottamazione-quater del debito fiscale costituente il 90% del passivo come strumento di agevolazione e non quindi transazione fiscale, e della decisiva riduzione del relativo debito;
- analiticamente riportato l'elenco dei crediti, l'entità e la qualifica con le tabelle a pagg. 12-14 del ricorso, elenco dal quale si evince che il passivo concordatario è di € 4.883.984,00⁸;

ha ritenuto di poter accedere allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza del Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, predisponendo un progetto di ristrutturazione di natura mista con elementi di continuità connessi all'esercizio diretto ed indiretto dei rami d'azienda ed elementi prettamente liquidatori volti alla dismissione sia dell'azienda sia dell'ingente patrimonio immobiliare previa valorizzazione degli stessi attraverso affitto ponte e locazione degli immobili, con articolazione temporale modulata sul piano di **rateizzazione di cinque anni previsto con la rottamazione quater e precisamente: scadenza prima rata: 31 ottobre 2023; scadenza seconda rata: 30 novembre 2023 e per i successivi quattro anni: scadenze fissate al 28 febbraio, 31 maggio, 30 novembre di ciascun anno sino all'ottobre 2028;**

in particolare, la società per la realizzazione del piano dispone delle seguenti poste attive⁹ anche prospettiche: “[a] ricavi dell'affitto del ramo aziendale del commercio prodotti per la pulizia e della collegata locazione immobiliare, dovuti da Aessepi¹⁰ sino all'omologazione del piano prospettata al 31/12/2023;

⁷ la continuità del ramo serve il mono cliente Aessepi s.r.l.

⁸ Oggetto di verifica da parte dell'attestatore cfr. Paragrafo 4.2, pagg. da 23 a 27 della relazione doc. n. 52.

⁹ Pare opportuno precisare che **il patrimonio immobiliare è invariato a fronte dell'iscrizione di ipoteca legale da parte di AER a seguito di cristallizzazione del proprio credito, iscrizione ipotecaria che ha di fatto reso impossibile compiere atti di dismissione del patrimonio immobiliare**

¹⁰ La società attuale affittuaria ha espressamente dichiarato di non essere interessata all'acquisto del ramo d'azienda attualmente condotto in affitto (cfr. doc. n. 49).

[b] i ricavi rivenienti dalla locazione degli immobili sociali; trattasi dei canoni locativi relativi agli immobili di cui ai contratti sopra allegati (vedasi doc. 26) che – al netto del canone locativo corrisposto da Aesepi Srl e dalla stessa versato unitamente al canone di affitto di ramo d'azienda – verranno incamerati sino alla dismissione dei singoli cespiti immobiliari locati;

[c] i ricavi rivenienti dalla convenzione con Enel/GSE, sino alla dismissione del cespite immobiliare che incorpora l'impianto fotovoltaico;

[d] le disponibilità liquide della società per €. 378.775,49;

[e] l'apporto economico (in corso di autorizzazione) dei soci sigg. Poppi Massimo Marco e Poppi Gianluca Marco Poppi che – ferma la natura prededucibile dell'apporto medesimo ex art. 102 CCII per la denegata ipotesi di insuccesso del risanamento aziendale e apertura della liquidazione giudiziale – si sono obbligati a dotare la società di c.d. finanzia esterna costituita da liquidità per €. 300.000,00 per far fronte al pagamento della rata n. 1 dei piani di Rottamazione-quater che si intende mantenere in essere;

[f] l'impegno economico dei soci sigg. Poppi che – a condizione dell'omologazione del piano ed in vista della locazione dell'immobile di loro (com)proprietà (non ricompreso nel compendio della società) da parte della società Armfood Srl – si sono obbligati riversare nella società, senza obbligo di restituzione, ulteriore finanzia costituita dai frutti civili rivenienti dalla locazione del predetto immobile di (com)proprietà dei soci; il tutto, nello sviluppo del piano, assicurerà un introito di complessivi €. 12.000,00 annui;

[g] la riscossione del credito verso Aesepi Srl; trattasi di posta attiva relativa alle somme dovute dall'affittuaria per le forniture alla stessa rese dalla ricorrente dall'origine del rapporto d'affitto d'azienda (€. 262.424,48) e relativa alle ulteriori somme dovute dall'attuale affittuaria per stipendi e contributi corrisposti da F.lli Poppi Srl, in vigenza del contratto d'affitto, per conto dell'affittuaria medesima (€. 280.679,92); entrambi gli importi sono stati oggetto di adeguata e specifica ricognizione, oltre che di espresso riconoscimento di debito da parte di Aesepi Srl (vedasi doc. 24) che si è obbligata al pagamento della complessiva somma di €. 543.104,40 in n. 18 rate mensili; il tutto fermo restando quanto sopra riferito in merito al controcredito di Aesepi Srl per complessivi €. 29.865,64 (conseguente all'avvenuto pagamento delle spettanze dovute a titolo di Tfr ai lavoratori sigg. Tamiazzo Maria Annalisa e Kuka Anton, maturato anteriormente all'affitto del ramo d'azienda e dunque di spettanza di F.lli Poppi Srl);

[h] la prospettiva dismissione del ramo aziendale del commercio di prodotti per la pulizia, oggi concesso in affitto ad Aesepi Srl e per il quale sussiste una formale manifestazione di interesse all'acquisto da parte della società Armfood Srl per un importo di €. 210.000,00 con pagamento in n. 18 mesi (doc. 46); si precisa che:

** la dismissione, preceduta da un periodo affitto del medesimo ramo (della durata di 3 anni), consentirà l'incameramento di un canone annuo non imputato a corrispettivo di cessione;*

** da Armfood Srl si riceveranno inoltre canoni di locazione per l'utilizzo degli immobili "A" e "B" indicati in perizia, come specificato nel documento sopra allegato sub doc. 46;*

[i] la prospettiva dismissione dell'attivo immobiliare, il cui valore stimato dal Geom. Graziano Brioschi ammonta a complessivi €. 3.099.084,00¹¹, come da perizia in atti; il tutto partendo dall'immobile "J" di cui alla perizia citata, per il quale è pervenuta proposta d'acquisto formulata da Giostedil Srl per €. 240.000,00, debitamente cauzionata (docc. 47 e 48);

[j] la riscossione di altri crediti"¹²,

la ricorrente ha altresì chiesto in relazione alle proposte di acquisto del ramo d'azienda da parte di Armfood s.r.l., previo affitto, e dell'immobile (J) locale ad uso negozio sito in Via SS 35 dei Giovi da parte di Giostedil s.r.l. l'attivazione della procedura delle offerte concorrenti di cui all'art. 91CCII, in forza del richiamo contenuto nell'art. 64bis CCII ed ha altresì previsto la nomina di un liquidatore, che provveda alle operazioni di dismissione nel rispetto delle regole di efficienza, celerità e dei principi di pubblicità e trasparenza;

l'attivo complessivo che si prevede di realizzare entro la fine di novembre 2028 indicato in € 4.053.447,83 a fronte di un passivo di € 4.883.984,31 consente alla ricorrente di formulare alla platea dei creditori suddivisi in **14 classi, comprendenti anche i crediti prededucibili o in prededuzione integralmente soddisfatti nei termini previsti ex lege e quindi non votanti¹³, la seguente PROPOSTA:**

CLASSE 1 NON VOTANTE Creditori Prededucibili

Pagamento integrale 100% dei compensi prededucibili in favore dei Professionisti raggruppati nella presente classe alle seguenti scadenze:

* quanto agli Advisors Avv. Christian Salvatore Bruno, Dott. Antonino Bruno e Dott. Luigi Sciarpa:

-- **€. 34.083,14**, oneri inclusi, pari al 25% dell'intero dovuto, entro il 31/07/2024;

-- **€. 68.166,28**, oneri inclusi, pari al 50% dell'intero dovuto, nel corso dell'anno 2025, conseguentemente alle dismissioni degli immobili della ricorrente;

-- **€. 34.083,14**, oneri inclusi, pari al 25% dell'intero dovuto, nel corso dell'anno 2026, conseguentemente alle dismissioni degli immobili della ricorrente;

* quanto all'Attestatore Dott.ssa Simona Brambilla, per **€. 47.580,00**, in unica soluzione entro il 30/06/2024 (180gg dall'omologa prevista al 31/12/2023),

* quanto al Commissario Giudiziale Dott. Marco Arcari:

-- **€. 35.731,25**, oneri inclusi, pari al 25% dell'intero dovuto, entro il 31/07/2024;

¹¹ Il patrimonio della società si compone di 11 unità partitamente elencate a pagg. 10 e 11 del ricorso, oggetto di perizia di stima a firma geom. Graziano Brioschi, unità sulle quali gravano le iscrizioni ipotecarie specificamente indicate a pag. 29 del ricorso.

¹² La cadenza di realizzazione dell'attivo al momento del deposito del ricorso è raffigurata alla tabella 1 pag. 5 della memoria integrativa depositata il 28 febbraio 2024.

¹³ Si tratta di cinque classi e precisamente: Classe 1, Classe 3, Classe 4, Classe 5.

- **€. 71.462,51**, oneri inclusi, pari al 50% dell'intero dovuto, nel corso dell'anno 2025, conseguentemente alle dismissioni degli immobili della ricorrente;
- **€. 35.731,25**, oneri inclusi, pari al 25% dell'intero dovuto, nel corso dell'anno 2026, conseguentemente alle dismissioni degli immobili della ricorrente

CLASSI		PROPOSTA/PAGAMENTO													
		dall'omologa		30gg		90gg		180gg		210gg					
Denominazione	Importo rettificato al 30/09/2023	% pagamento	31/10/2023	30/11/2023	31/01/2024	31/03/2024	30/06/2024	31/07/2024	2° ANNO - 2025	3° ANNO - 2026	4° ANNO 2027				
CLASSE 1 - NON VOTANTI															
Advisors (avv. Christian Salvatore Bruno, dott. Antonino Bruno, dott. Luigi Sciarpa)	136.332,56	100%													
Attestatore - dott.ssa Simona Brambilla	47.580,00	100%					- 47.580,00		- 34.083,14	- 68.166,28	- 34.083,14				
Commissario Giudiziale - prof. dott. Marco Arcari (salvo diversa liquidazione del Giudice)	142.925,01	100%							- 35.731,25	- 71.462,51	- 35.731,25				
TOTALE	326.837,57														

CLASSE N. 2 VOTANTE Creditori Prededucibili per finanziamento ex art. 99 CCII

Pagamento integrale 100% in via postergata *ex art.* 2467 c.c. – nel corso dell'anno 2027 e salvo minor trattamento in funzione dell'attivo che residuerà dalla liquidazione dei beni – in favore dei soci sigg. Poppi Massimo Marco e Poppi Gianluca Marco per restituzione del finanziamento infruttifero di complessivi **€. 300.000,00** reso *ex art.* 99 CCII alla ricorrente e con mantenimento del regime preferenziale di cui all'art. 102 CCII per la malaugurata e non creduta ipotesi di mancata omologazione del piano

CLASSI		PROPOSTA/PAGAMENTO									
		dall'omologa			30gg	90gg	180gg	210gg			
Denominazione	Importo rettificato al 30/09/2023	% pagamento	31/10/2023	30/11/2023	31/01/2024	31/03/2024	30/06/2024	31/07/2024	2° ANNO - 2025	3° ANNO - 2026	4° ANNO - 2027
CLASSE 2 - VOTANTI											
Poppi Gianluca Marco	150.000,00	100%									- 150.000,00
Poppi Massimo Marco	150.000,00	100%									- 150.000,00
TOTALE											

CLASSE N. 3 (NON VOTANTI) Creditori privilegiati LAVORATORI SUBORDINATI ex art. 2751 bis n. 1, c.c.

Pagamento integrale 100%, in ossequio all'art. 64 *bis* CCII, delle spettanze a titolo di Tfr maturato, *ex art.* 2751 *bis* n. 1, c.c., dai lavoratori subordinati sino alla data di concessione in affitto ad Aessepi Srl del ramo d'azienda di commercio prodotti per la pulizia, per complessivi **€. 332.321,59**, entro 30gg dall'omologa prevista al 31/12/2023

CLASSI		PROPOSTA/PAGAMENTO									
Denominazione	Importo rettificato al 30/09/2023	dall'omologa			30gg	90gg	180gg	210gg			
		% pagamento	31/10/2023	30/11/2023	31/01/2024	31/03/2024	30/06/2024	31/07/2024	2° ANNO - 2025	3° ANNO - 2026	4° ANNO 2027
CLASSE 3 - NON VOTANTI											
Manzoli Villiam Michele	57.347,78	100%			- 57.347,78						
Poppi Antonella	67.082,18	100%			- 67.082,18						
Poppi Gianluca Marco	52.926,00	100%			- 52.926,00						
Poppi Massimo Marco	61.016,36	100%			- 61.016,36						
Poppi Sergio	41.486,01	100%			- 41.486,01						
Poppi Sonia Patrizia	52.463,26	100%			- 52.463,26						
TOTALE		332.321,59									

CLASSE N. 4 NON VOTANTI Creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c.

Pagamento integrale 100% dei compensi maturati *ex art. 2751 bis n. 2 c.c.* dal Geom. Graziano Brioschi, per **€. 6.302,10** oneri inclusi, e dal Notaio Antonio Aurucci, per **€. 1.906,20** oneri inclusi, entro 180gg dall'omologa prevista al 31/12/2023

CLASSI		PROPOSTA/PAGAMENTO											
		dall'omologa		30gg		90gg		180gg		210gg			
Denominazione	Importo rettificato al 30/09/2023	% pagamento	31/10/2023	30/11/2023	31/01/2024	31/03/2024	30/06/2024	31/07/2024	2° ANNO - 2025	3° ANNO - 2026	4° ANNO - 2027		
CLASSE 4 - NON VOTANTI													
notio Antonio Aurcci	1.906,20	100%					- 1.906,20						
geom. Graziano Brioschi	6.302,10	100%					- 6.302,10						
TOTALE		8.208,30											

CLASSE N. 5 NON VOTANTI Creditori Privilegiati *ex art. 2770 c.c.*

Pagamento integrale 100% dei compensi maturati *ex art. 2770 c.c.* dal Dott. Pasquale D'Amico, per **€. 732,25** oneri inclusi, e dal Geom. Aurelio Arnaldino, per **€. 1.218,95** oneri inclusi – previa liquidazione di sposta dal G.E. della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 454/2022 in essere presso il Tribunale di Monza – entro 180gg dall'omologa prevista al 31/12/2023

CLASSI		PROPOSTA/PAGAMENTO									
		dall'omologa			30gg	90gg	180gg	210gg			
Denominazione	Importo rettificato al 30/09/2023	% pagamento	31/10/2023	30/11/2023	31/01/2024	31/03/2024	30/06/2024	31/07/2024	2° ANNO - 2025	3° ANNO - 2026	4° ANNO - 2027
CLASSE 5 - NON VOTANTI											
dott. Pasquale D'Amico (custode giudiziario - rge 454/2022) (salvo diversa liquidazione del Giudice)	732,25	100%					- 732,25				
geom. Aurelio Arnaldino (ctu - rge 454/2022) (salvo diversa liquidazione del Giudice)	1.218,95	100%					- 1.218,95				
TOTALE	1.951,20										

CLASSE N. 6 VOTANTE Creditore Privilegiato *ex art. 2751 bis n. 2 c.c.*

Pagamento integrale 100% dei compensi maturati *ex art. 2751 bis n. 2 c.c.* dall'Arch. Alberto Feruglio, per **€. 40.664,16** oneri inclusi, nel corso dell'anno 2025, conseguentemente alle dismissioni degli immobili della ricorrente

CLASSI		PROPOSTA/PAGAMENTO									
Denominazione	Importo rettificato al 30/09/2023	dall'omologa			30gg	90gg	180gg	210gg			
		% pagamento	31/10/2023	30/11/2023	31/01/2024	31/03/2024	30/06/2024	31/07/2024	2° ANNO - 2025	3° ANNO - 2026	4° ANNO - 2027
CLASSE 6 - VOTANTE											
arch. Alberto Feruglio	40.664,16	100%								- 40.664,16	
TOTALE	40.664,16										

CLASSE N. 7 VOTANTI Creditori Privilegiati *ex art. 2752 c.c.*

Pagamento integrale 100% delle somme dovute a Comune di Paderno Dugnano per le cause di cui alla tabella di seguito riportata, per **€. 68.638,00**, **€. 41.454,00** ed **€. 10.363,00**, nonché delle somme dovute ad AdE per le cause di cui alla tabella di seguito riportata, per **€. 4.414,80**, **€.**

5.340,00, €. 14.517,10, €. 6.480,50, €. 20.880,00, €. 34.949,00 ed €. 11.024,00, nel corso dell'anno 2025, conseguentemente alle dismissioni degli immobili della ricorrente, oltre sanzioni e interessi maturandi, nel corso dell'anno 2026, conseguentemente alle dismissioni degli immobili della ricorrente

CLASSI		PROPOSTA/PAGAMENTO												
Denominazione	Importo rettificato al 30/09/2023	dal/omologa		30gg		90gg		180gg		210gg		2° ANNO - 2025	3° ANNO - 2026	4° ANNO - 2027
		% pagamento	31/10/2023	30/11/2023	31/01/2024	31/03/2024	30/06/2024	31/07/2024						
CLASSE 7 - VOTANTE														
Comune di Paderno Dugnano														
IMU- anno 2018-2019-2020 (comprensivo di sanzioni ed interessi al 17/07/2023 - come da precisazione del credito)	68.638,00	100%										-	68.638,00	
IMU- anno 2021-2022 (no avvisi) (non contabilizzati per regime di cassa - non comprensivo di sanzioni ed interessi)	41.454,00	100%										-	41.454,00	
IMU-TARI - anno 2023 (acconto) (non contabilizzati per regime di cassa - non comprensivo di sanzioni ed interessi)	10.363,00	100%										-	10.363,00	
Agenzia Entrate														
Ires 2020	4.414,80											-	4.414,80	
Irap 2020	5.340,40											-	5.340,40	
Ires 2021	14.517,10											-	14.517,10	
Irap 2021	6.480,50											-	6.480,50	
debiti IRAP 2022	20.880,00	100%										-	20.880,00	
debiti IRES 2022	34.949,00	100%										-	34.949,00	
liquidazione iva (a saldo) settembre 2023 (pagamento in compensazione con credito maturato anno 2022)	-	100%												
debiti per r.a.	11.024,00	100%										-	11.024,00	
TOTALE	218.060,80													

CLASSE N. 8 NON VOTANTI Creditori Privilegiati ex artt. 2752, 2758 e 2808 c.c.

Pagamento integrale 100% in favore dei creditori privilegiati AdE-AdER ex artt. 2752, 2758 e 2808 c.c. delle somme dovute sui piani di c.d. Rottamazione-quater¹⁴ (già comprensivi di interessi) a cui si è espressa adesione ai sensi della Legge 197/2022 e del D.L. n. 21/2023, come segue:

-- quanto al piano n. AT-06890202301880804180, per complessivi €. **10.352,86**, in unica soluzione entro il 31/10/2023;

-- quanto al piano n. AT-06890202301880805180, per complessivi €. **2.233.679,96**, secondo il piano rateale a cui si è aderito n. 18 rate in 5 anni, le prime due con scadenza il 31/10/2023 e il 30/11/2023 (di importo pari al 10% dell'intero) e le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, con scadenza al 28/02, 31/05, 31/07 e 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2024;

-- quanto al piano n. AT-06890202301880806180, per complessivi €. **16.643,88**, in unica soluzione entro il 31/10/2023;

¹⁴ Il consolidamento di tale debito fiscale, costituente la quasi totalità del passivo societario, è stato oggetto di attenta verifica da parte dell'attestatore cfr. pag. 27 della relazione doc. n. 52.

CLASSI		PROPOSTA/PAGAMENTO									
Denominazione	Importo rettificato al 30/09/2023	% pagamento	31/10/2023	30/11/2023	28/02/2024	31/05/2024	31/07/2024	30/11/2024	2° ANNO - 2025	3° ANNO - 2026	4° ANNO - 2027
CLASSE 8 - NON VOTANTI											
Agenzia Entrate											
Agenzia Entrate Riscossioni											
rottamazione quater - rif. doc. 06890202301880804180	10.352,86	100%	- 10.352,86								
rottamazione quater - rif. doc. 06890202301880805180	2.233.679,96	100%	- 223.368,00	- 223.368,00	- 111.684,26	- 111.684,19	- 111.685,07	- 111.683,71	- 446.736,56	- 446.734,05	- 446.737,20
rottamazione quater - rif. doc. 06890202301880807180	16.643,88	100%	- 16.643,88								
TOTALE	2.455.832,88										

CLASSE N. 9 VOTANTI Creditori Privilegiati ex artt. 2752, 2758 e 2808 c.c.

Pagamento integrale 100% in favore dei creditori privilegiati AdE-AdER ex artt. 2752, 2758 e 2808 c.c. delle somme dovute di cui al piano di c.d. Rottamazione-quater n. AT-06890202301880806180, pari ad **€. 1.240.588,86**, oltre interessi maturati e maturandi, in n. 3 tranches di pari importo rispettivamente nel corso dell'anno 2025, 2026 e 2027, conseguentemente alle dismissioni degli immobili della ricorrente

CLASSI		PROPOSTA/PAGAMENTO									
Denominazione	Importo rettificato al 30/09/2023	dall'omologa			30gg	90gg	180gg	210gg			
		% pagamento	31/10/2023	30/11/2023	31/01/2024	31/03/2024	30/06/2024	31/07/2024	2° ANNO - 2025	3° ANNO - 2026	4° ANNO - 2027
CLASSE 9 - VOTANTE											
Agenzia Entrate											
Agenzia Entrate Riscossioni											
rottamazione quater - rif. doc. 06890202301880806180 (in corso di decadenza)	1.240.588,86	100%							- 413.529,62	- 413.529,62	- 413.529,62
TOTALE	1.240.588,86										

CLASSE N. 10 VOTANTI Creditori Privilegiati ex art. 2808 c.c. e ss.

Pagamento integrale 100% in favore dei creditori privilegiati ex art. 2808 c.c. alle seguenti scadenze:

- quanto a P&G Società di Gestione del Risparmio SpA, per **€. 140.959,38**, nel corso dell'anno 2025, conseguentemente alle dismissioni degli immobili della ricorrente, oltre interessi moratori al saggio legale a far data dalla omologa;
- quanto a Finn SPV Srl, per **€. 14.503,96**, entro 180gg dall'omologa prevista al 31/12/2023, oltre interessi moratori al saggio legale a far data dalla omologa

CLASSI		PROPOSTA/PAGAMENTO									
		dall'omologa			30 gg	90 gg	180 gg	210 gg			
Denominazione	Importo rettificato al 30/09/2023	% pagamento	31/10/2023	30/11/2023	31/01/2024	31/03/2024	30/06/2024	31/07/2024	2° ANNO - 2025	3° ANNO - 2026	4° ANNO - 2027
CLASSE 10 - VOTANTE											
P&G Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (già Banco Dpsio e delle Brianza s.p.a.) - mutuo ipotecario	140.959,38	100%							- 140.959,38		
FDIN SPV srl - Intrum Italy s.p.a. (già Intesa Sanpaolo s.p.a. - già UBI Banca) - mutuo ipotecario) (come da precisazione del credito)	14.503,96	100%					- 14.503,96				
TOTALE	155.463,34										

CLASSE N. 11 VOTANTE Creditore Contestato Cap Holding SpA

Pagamento in unica soluzione, a saldo e stralcio del maggior dovuto, del solo importo in linea capitale pari ad **€. 23.249,47** di cui all'atto prot. n. 0001784, emesso *ex* artt. 2 e 3 R.D. n. 639/1910 ed *ex* artt. 228 e 229 D.Lgs. n. 51/1998, entro 210gg dall'omologa prevista al 31/12/2023, con abbandono formale e reciproco delle domande ed eccezioni spiegate dalle parti nella causa R.G. n. 14387/2023, Giudice Dott.ssa Nicotra, in essere presso il Tribunale di Milano e con integrale compensazione delle spese legali tra le parti

CLASSI		PROPOSTA/PAGAMENTO									
Denominazione	Importo rettificato al 30/09/2023	dall'omologa			30gg	90gg	180gg	210gg			
		% pagamento	31/10/2023	30/11/2023	31/01/2024	31/03/2024	30/06/2024	31/07/2024	2° ANNO - 2025	3° ANNO - 2026	4° ANNO - 2027
CLASSE 11 - VOTANTE											
Cap Holding s.p.a. (già Amiacque s.r.l.) (come da precisazione del credito)	42.910,79	54%									
TOTALE	42.910,79							- 23.249,47			

CLASSE N. 12 VOTANTI Creditori Chirografari

Pagamento integrale 100% in favore dei creditori chirografari Balzarotti Ascensori Srl, per **€. 337,00**, Ala Servizi Soc. Coop., per **€. 229,59**, e Otis Servizi Srl, per **€. 1.131,63**, entro 30gg dall'omologa prevista al 31/12/2023 oltre interessi moratori al saggio legale a far data dalla omologa la seguente proposta di composizione della crisi:

CLASSI		PROPOSTA/PAGAMENTO									
Denominazione	Importo rettificato al 30/09/2023	dall'omologa			30gg	90gg	180gg	210gg			
		% pagamento	31/10/2023	30/11/2023	31/01/2024	31/03/2024	30/06/2024	31/07/2024	2° ANNO - 2025	3° ANNO - 2026	4° ANNO - 2027
CLASSE 12 - VOTANTE											
Balzarotti Ascensori	337,00	100%			- 337,00						
Ala Servizi Società Cooperativa	229,59	100%			- 229,59						
Otis Servizi s.r.l.	1.131,63	100%			- 1.131,63						
TOTALE	1.698,22										

CLASSE N. 13 VOTANTE Creditore Chirografario Aessepi Srl

Pagamento integrale 100% in favore del creditore chirografario Aessepi Srl, per **€. 29.865,64**, entro l'anno 2027, conseguentemente alle dismissioni degli immobili della ricorrente, con rinuncia agli interessi maturati e maturandi

CLASSI		PROPOSTA/PAGAMENTO									
Denominazione	Importo rettificato al 30/09/2023	daFomologa			30gg	90gg	180gg	210gg			
		% pagamento	31/10/2023	30/11/2023	31/01/2024	31/03/2024	30/06/2024	31/07/2024	2° ANNO - 2025	3° ANNO - 2026	4° ANNO - 2027
CLASSE 13 - VOTANTE											
Aessepi s.r.l.	29.865,64	100%									- 29.865,64
TOTALE	29.865,64										

CLASSE N. 14 VOTANTI Creditori Chirografari per cauzioni da locazioni immobiliari

Pagamento integrale 100% delle cauzioni infruttifere versate dagli attuali conduttori degli immobili locati dalla ricorrente, creditori chirografari costituenti la Classe; ciò condizionatamente alla verifica dell'assenza di danni negli immobili locati, in favore degli acquirenti dei singoli immobili

sociali locati – e ferma restando l’obbligazione restitutiva di questi ultimi al verificarsi di qualunque causa di scioglimento dei rapporti locativi – entro le seguenti scadenze:

-- quanto a I Sapori della Tradizione Italiana Srl, per €. 10.000,00, entro 210gg dall’omologa prevista al 31/12/2023;

-- quanto a Mac Group Srl, per €. 2.250,00, Green Up Srl, per €. 1.250,00, CSB Palahartes a.s.d., per €. 6.000,00, e DF Servizi di Ferro Dario, per €. 1.750,00, entro l’anno 2025, conseguentemente alle dismissioni degli immobili della ricorrente

CLASSI		PROPOSTA/PAGAMENTO									
Denominazione	Importo rettificato al 30/09/2023	da l'omologa			30gg	90gg	180gg	210gg			
		% pagamento	31/10/2023	30/11/2023	31/01/2024	31/03/2024	30/06/2024	31/07/2024	2° ANNO - 2025	3° ANNO - 2026	4° ANNO - 2027
CLASSE 14 - VOTANTI											
I Sapori della Tradizione Italiana s.r.l.	10.000,00	100%						- 10.000,00			
Mac Group s.r.l.	2.250,00	100%							- 2.250,00		
Greenup s.r.l.	1.250,00	100%							- 1.250,00		
CSB Palahartes a.s.d.	6.000,00	100%							- 6.000,00		
DF Servizi di Ferro Dario	1.750,00	100%							- 1.750,00		
TOTALE	21.250,00										

in forza di tali allegazioni la ricorrente ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni:

“all’Ill.mo Tribunale di Monza affinché – valutata la ritualità della proposta, verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nominato il Giudice Delegato al procedimento, nominato o confermato il Commissario Giudiziale già nominato e previa adozione dei provvedimenti di cui all’art. 47, comma 2, lettere c) e d), CCII – per i motivi di fatto e di diritto di cui al presente atto, ed in ossequio al disposto di cui agli artt. 40, 48, 64 bis, 84 e 91 CCII, Voglia ammettere la ricorrente alla procedura di cui all’art. 64 bis CCII e conseguentemente accogliere le seguenti domande:

(i) preliminarmente, si insiste per l’accoglimento dell’istanza ex artt. 54 e 55 CCII depositata in data 12/10/2023 per proroga del termine di durata delle misure protettive già concesse/confermate, la cui scadenza era prevista per il 15/10/2023, nonché per l’accoglimento dell’ulteriore istanza ex art. 99 CCII depositata in data 13/10/2023 per autorizzazione a ricevere, a titolo di finanziamento infruttifero dai soci sigg. Poppi Massimo Marco e Poppi Gianluca Marco, la somma di €. 300.000,00 destinata alla copertura della rata n. 1 dei piani di definizione agevolata – Rottamazione-quater nn. AT-06890202301880804180, AT-06890202301880805180 e AT-06890202301880807180, scadente il 31/10/2023;

(ii) Voglia disporre – anteriormente all’auspicata omologazione ed in ragione del fatto che il piano recepisce l’offerta irrevocabile di acquisto dell’immobile indicato con la lettera “J” nella perizia in atti, qui allegata sub doc. 47 e cauzionata con i titoli allegati sub doc. 48, da parte di soggetto già individuato – l’apertura della procedura competitiva di cui all’art. 91 CCII con provvedimento volto a dare idonea pubblicità all’offerta ricevuta per acquisire offerte concorrenti; ciò:

** con formazione dell’invito a proporre secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile in tema di esecuzioni immobiliari (art. 490, 503 e 586 c.p.c.) e secondo le disposizioni generali dettate da Codesto Ill.mo Tribunale in materia di vendite immobiliari sincrone;*

** con previsione, nel suddetto invito, del minor termine possibile dall'aggiudicazione per il versamento del corrispettivo di cessione, proposto qui in 30gg;*

** con previsione di pronuncia di provvedimento giudiziale che disponga il trasferimento del bene e che ordini la cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta con nota in data 15/07/2015, ai nn. 70129/12453, a favore di Banca Popolare di Bergamo S.p.A., e la riduzione dell'ipoteca esattoriale iscritta con nota in data 18/01/2019, ai nn. 6302/952, a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, esonerando da responsabilità per il competente Dirigente dell'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare;*

** e con deposito presso il nominato o confermato Commissario Giudiziale del corrispettivo di vendita e suo riversamento, ai fini distributivi secondo le logiche temporali e di sviluppo del piano, sul conto corrente della ricorrente n. 12614 in essere presso Intesa Sanpaolo S.p.A.____7 solamente a seguito dell'auspicata omologazione;*

(iii) *previa l'approvazione da parte di tutte le Classi, e riservate eventuali modifiche alla proposta e al piano oltre che il deposito dell'istanza ex art. 64 ter CCII, in ossequio al disposto di cui all'art. 48 CCII e di cui al comma 8 dell'art. 64 bis CCII Voglia quindi Codesto Ill.mo Tribunale omologare il piano di ristrutturazione con la proposta di cui al presente atto; per l'effetto:*

-- in ragione del fatto che il piano recepisce l'interesse alla stipulazione di contratto di affitto e successivo acquisto del ramo aziendale di commercio di prodotti per la pulizia, qui allegato sub doc. 46, da parte di soggetto già individuato, Voglia disporre l'apertura della procedura competitiva ex art. 91 CCII – conseguentemente alla auspicata omologazione – con provvedimento volto a dare idonea pubblicità all'offerta ricevuta per acquisire offerte concorrenti;

-- in ragione del fatto che il piano prevede inoltre la dismissione del patrimonio immobiliare di cui alla perizia allegata sub doc. 8 – fermo quanto sopra riferito in ordine all'immobile individuato in perizia con la lettera "J" – Voglia quindi nominare ex art. 84, comma 8, CCII, un liquidatore che compia le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza; ciò:

** con previsione della formazione dell'invito a proporre secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile in tema di esecuzioni immobiliari (art. 490, 503 e 586 c.p.c.) e secondo le disposizioni generali dettate da Codesto Ill.mo Tribunale in materia di vendite immobiliari sincrone;*

** e ferma restando la necessità di previsione di pronuncia di provvedimenti giudiziali che dispongano il trasferimento dei beni immobili e che ordinino la cancellazione ipoteca volontaria iscritta con nota in data 26/11/2014, ai nn. 106473/18456, a favore di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 7, la cancellazione del pignoramento immobiliare trascritto con nota in data 30/09/2022, ai nn. 136233/91908, a favore di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.____7, la riduzione dell'ipoteca esattoriale iscritta con nota in data 18/01/2019, ai nn. 6302/952, a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e, alla dismissione dell'ultimo cespite immobiliare, la sua definitiva cancellazione, esonerando da responsabilità per il competente Dirigente dell'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare";* con decreto in data 5 gennaio 2024 il Tribunale, richiamate le caratteristiche dello strumento di composizione della crisi prescelto, ha rilevato le seguenti criticità:

- 1) in merito alla formazione delle classi, premessa la rilevanza ai fini del voto di solo 9¹⁵ classi delle 14 previste nel piano; il trattamento differenziato dei creditori privilegiati¹⁶ ex art. 2808 c.c. raggruppati nella classe 10, per uno solo dei due creditori è proposto il pagamento integrale, entro 180 giorni dall'omologa, modalità e tempistiche che ai sensi dell'art. 64bis, ottavo comma, CCI, lo escludono dalle operazioni di voto; il trattamento differenziato per tempi di soddisfacimento dei creditori raggruppati nella classe 14 (creditori chirografari per cauzione da locazione immobili);
- 2) in relazione all'attivo ed al fine di veicolare una quanto più completa informazione, l'omessa precisa indicazione, trattandosi di frutti civili messi a disposizione dei creditori, dell'entità dei canoni effettivamente riscossi dai conduttori degli immobili e delle eventuali posizioni di morosità, anche per testare la solvibilità di Giostedil Srl che ha formulato proposta di acquisto cauzionata dell'immobile sito in Paderno Dugnano, via Strada dei Giovi 35 per la somma di € 240.000,00 (cfr. doc. n. 47 e 48);
- 3) in relazione alla corretta informazione, la sussistenza di discrasie esistenti tra attivo e passivo a fronte della promessa di pagamento del 100% di tutti i crediti;

e conseguentemente ha invitato la società a fornire i relativi chiarimenti ed integrazioni, nonché in relazione all'istanza di autorizzazione al finanziamento dei soci: a) ad indicare quali somme al momento del pagamento della seconda rata della c.d. rottamazione erano disponibili nelle casse della società al fine di stabilire l'esatto importo del finanziamento eventualmente autorizzabile; b) a depositare la relazione del professionista attestante la funzionalità del finanziamento alla continuità aziendale sino all'omologa del piano ed al miglior soddisfacimento dei creditori;

con il medesimo decreto il Tribunale ha altresì invitato il commissario provvisorio a fronte delle proposte pervenute¹⁷ a dare pubblicità di tali offerte attraverso i seguenti canali: Tribunale di Monza,

¹⁵la classe 6, la classe 7, la classe 9, la classe 10, la classe 11, la classe 12, la classe 13, la classe 14 e la classe 2 ricomprendente i creditori prededucibili per finanziamento ex art 99 CCI con le precisazioni che si esporranno

¹⁶**Pagamento integrale 100%** in favore dei creditori privilegiati ex art. 2808 c.c. alle seguenti scadenze:

-- quanto a P&G Società di Gestione del Risparmio S.p.A.____7, per **€. 140.959,38**, nel corso dell'anno 2025, conseguentemente alle dismissioni degli immobili della ricorrente, oltre interessi moratori al saggio legale a far data dalla omologa;

-- quanto a Finn SPV Srl, per **€. 14.503,96**, entro 180gg dall'omologa prevista al 31/12/2023, oltre interessi moratori al saggio legale a far data dalla omologa

¹⁷ da Armfood Srl per l'acquisto del ramo di azienda del commercio di prodotti per la pulizia per un importo di € 210.000,00 con pagamento in n. 18 mesi (doc. 46), così articolata:

* dismissione, preceduta da un periodo affitto del medesimo ramo (della durata di 3 anni) canone annuo non imputato a corrispettivo di cessione, oltre ai canoni di locazione per l'utilizzo degli immobili "A" e "B" indicati in perizia, come specificato nel documento sopra allegato sub doc. 46;

e da Giostedil Srl per l'acquisto dell'immobile sito in Paderno Dugnano (indicato al punto "J" di cui alla perizia), al prezzo di € 240.000,00, (docc. 47 e 48).

Astalegale.net e I.V.G. Monza, secondo quanto previsto dalle disposizioni di vendita in essere presso la sezione terza del Tribunale di Monza al fine di acquisire eventuali offerte concorrenti;

con memoria depositata in data 14 febbraio 2024 la società ricorrente forniva i chiarimenti richiesti e necessari per il vaglio dei profili di ammissibilità del piano e per l'autorizzazione ai finanziamenti dei soci, depositava altresì l'attestazione ex art. 99, comma 2, CCII a firma dott.ssa Simona Brambilla;

in particolare: i) quanto al primo profilo relativo alla formazione delle classi uniformava il trattamento dei creditori ipotecari raggruppati nella classe 10, prevedendo il pagamento di entrambi entro il 2025, giustificava i diversi tempi di pagamento proposti ai creditori per deposito cauzionale raggruppati nella classe 14, argomentando sul diritto di sequela ad esso connesso; ii) quanto al pagamento della seconda rata della c.d. rottamazione precisava di aver attinto ai versamenti effettuati dai soci per la somma di € 49.332,28; iii) quanto alle eventuali morosità nel pagamento dei canoni precisava che la proponente, Giostedil s.r.l., l'acquisto dell'immobile indicato con la lettera "J" è soggetto diverso dalla conduttrice dell'immobile citato; iv) quanto alla riscontrata discrasia tra attivo e passivo evidenziava un errore materiale nella qualificazione delle poste;

in data 19 febbraio 2024 il commissario rendeva il parere di competenza, rilevando il persistere di alcune criticità;

in data 28 febbraio 2024 la società ricorrente depositava ulteriore memoria contenente alcune specificazioni sui rilievi mossi dal commissario e prospetti dell'attivo, del cronoprogramma dei pagamenti, delle classi e delle tempistiche di pagamento aggiornate;

ritenuto in diritto che:

ai sensi dell'art. 64^{bis} CCII, introdotto con D.L. 17 giugno 2022 n. 83 al fine di recepire nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione¹⁸, l'imprenditore commerciale che si trova in stato di crisi o di insolvenza e che dimostra di non essere qualificabile "impresa minore": *"con il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione....può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi"* ed i crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751bis, n. 1 c.c. siano soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione;

il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO), pertanto, si atteggia a strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che consente all'imprenditore di proporre ai creditori una composizione del debito in completa distonia con i principi cardine della responsabilità patrimoniale, in deroga sia alla regola di universalità del patrimonio responsabile (art. 2740 c.c.) sia al rispetto delle

¹⁸ L'introduzione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione da parte del legislatore, tacita le dispute insorte in ordine alla possibilità di attuare le *"direttive della direttiva"* con gli strumenti di risoluzione già previsti nel codice.

cause legittime di prelazione (artt. 2741, 2747 e 2748 c.c.) e graduazione nella distribuzione (artt. 2777 e 2778 c.c.), salvi la sola ipotesi di trattamento dei crediti dei lavoratori subordinati e l'obbligo di proporre lo stesso trattamento all'interno di ciascuna classe;

nell'immutato obiettivo primario del soddisfacimento dei creditori secondo i principi relativi alla distribuzione del valore del patrimonio responsabile -mitigati, ma non sconfessati-, il legislatore italiano, tenuto al rispetto degli obiettivi di risanamento e conservazione dei valori aziendali promossi dalla legislazione europea, ha ritenuto di comporre gli interessi sottesi alle citate finalità, ontologicamente confliggenti, imponendo, nel solco della sovranità dell'autonomia contrattuale, per l'omologazione del piano di ristrutturazione l'unanimità delle classi (seppur raggiunta all'interno di ciascuna di esse con regole, rafforzate, della maggioranza), e garantendo al creditore dissenziente la facoltà di opporsi all'omologazione ex art. 64**bis**, comma 8, eccependo il difetto di convenienza della proposta;

tale ultima facoltà costituisce saldo presidio di tutela degli interessi dei creditori, in quanto, a differenza delle condizioni poste dall'art. 180 L.F., essa è attribuita al singolo creditore dissenziente;

la libera distribuzione del valore della continuità e/o liquidazione¹⁹ condizionata al voto unanime delle classi rende da un lato obbligatoria la classazione e dall'altro fondamentale, per evitare alterazioni e/o abusi dello strumento, il controllo, espressamente riservato al Tribunale ex art. 64**bis** comma 4 lett. a), sulla corretta formazione delle stesse *“secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei”*, oltre che sulla *“mera ritualità della proposta”*;

tale ultimo controllo non può essere circoscritto ad un vaglio formale della presenza dei requisiti di legge e di semplice spunta dei documenti normativamente richiesti, ma deve essere esteso alla verifica della sussistenza delle condizioni di accessibilità (esemplificando, regolarità della documentazione, legittimazione alla proposta) e della conformità al modello legale della proposta, ridondando così in un controllo di legittimità sostanziale della stessa, che ricomprende altresì l'esame della completezza dell'attestazione e della ragionevolezza delle sue conclusioni;

il principio richiamato è stato affermato dall'intestato Tribunale (decreto 17 aprile 2023), seppur in relazione al vaglio di “ritualità” della proposta di concordato semplificato ex art. 25**sexies**, comma 3, CCII, e confermato dalla Corte d'Appello di Milano (con decreto del 13 luglio 2023), in sede di reclamo; in particolare la Corte d'Appello ha così delineato il contenuto del controllo di ritualità: *“La verifica di ritualità della proposta di concordato semplificato non si sostanzia in un controllo meramente formale, ma si traduce in un controllo di legittimità focalizzato sia sul rispetto delle condizioni di accessibilità, sia -in considerazione delle esigenze di conservazione del patrimonio dell'impresa nell'interesse dei creditori, oltre che per ragioni di economia processuale -sulla verifica della legittimità sostanziale della proposta, intesa come conformità al modello legale, rientrando in tale controllo di*

¹⁹ autorevole dottrina sulla scorta del chiaro richiamo all'art. 87, comma 1, CCII considera legittimo il ricorso al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione anche per composizioni solo liquidatorie, in senso conforme la giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Vicenza.

legittimità sostanziale anche la verifica della completezza della relazione finale dell'esperto e della ragionevolezza delle sue conclusioni, che non possono essere né ambigue né apodittiche, ma devono saldarsi in modo chiaro e consequenziale ai dati contabili accertati, al contenuto delle specifiche soluzioni prospettate dall'impresa ai creditori, alle concrete modalità di svolgimento delle trattative, alla legittimità delle soluzioni della crisi ipotizzate";

presupposto fondamentale per il corretto esercizio del controllo di legittimità sostanziale, pertanto, è l'individuazione degli elementi caratterizzanti il "tipo legale" corrispondente allo strumento di soluzione della crisi prescelto;

ne consegue che in relazione al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione gli elementi identificanti la fattispecie, pur in mancanza di regole cogenti la distribuzione, sono:

- a) la previsione di pagamento integrale dei dipendenti in denaro ed entro trenta giorni dall'omologazione;
- b) la suddivisione del ceto creditorio in classi;
- c) la predisposizione di un piano non manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
- d) la coerenza della relazione del professionista indipendente alla luce dell'iter-logico argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società;

il vaglio della coerenza delle attestazioni contenute nella relazione non implica alcun sindacato sulle valutazioni di merito conclusive del professionista, bensì la verifica formale della completezza delle produzioni richieste dall'art. 64bis CCII, dovendosi ritenere *tamquam non esset* la relazione, che si palesi incoerente, apodittica e tautologica;

l'opzione ermeneutica qui percorsa trova conferma nella regola generale espressa all'art. 7 CCII, laddove in caso di concorso tra una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e una domanda di apertura della liquidazione giudiziale, impone la prevalenza della prima solo in presenza delle seguenti condizioni: i) la domanda non deve rivelarsi manifestamente inammissibile; ii) il piano non deve essere manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;

regola generale che trova applicazione anche per il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, trattandosi di procedura, seppur a *concorsualità liquida*, da introdurre con ricorso contenente il piano e la domanda, al fine di avviare sotto il controllo del Tribunale la sequenza procedimentale ammissione, voto, omologa;

ne consegue, pertanto, che i termini "ritualità" e "ammissibilità" devono ritenersi sinonimi nel senso di demandare al Tribunale il controllo della legalità formale della proposta, controllo che coinvolge altresì l'esame della completezza e coerenza dell'attestazione, condizione per l'accesso al piano, ma soprattutto strumento di valutazione della non manifesta inidoneità del piano a conseguire gli obiettivi prefissati;

nel descritto contesto esegetico permane la differenza “quantitativa”²⁰ del controllo di legittimità demandato al Tribunale nella fase di ammissione ed in quella successiva di omologa, in forza delle informazioni via via acquisite, ed emergono differenze non in relazione al grado di intensità del controllo di legittimità, bensì al suo contenuto, costituito dagli elementi caratterizzanti il tipo legale dello strumento di composizione della crisi di volta in volta prescelto;

in tale prospettiva può legittimamente sostenersi che anche nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione il vaglio della proposta prescritto sulla “mera ritualità” della stessa, non attiene alla qualità del controllo, ma è giustificato dalla regola di libera distribuzione consentita in presenza dell’adesione dell’unanimità delle classi;

i criteri di formazione delle classi non sono stati modificati dal Codice della Crisi dell’Insolvenza rispetto a quelli indicati dalla Legge Fallimentare e neppure definiti, sicché il controllo, non di merito né sostitutivo, della corretta formazione delle stesse potrà condursi, salvo quanto si preciserà oltre, sul solco delle direttrici tracciate dalla Corte di Cassazione con sentenza del 16 aprile 2018 n. 9378 nel vigore della Legge Fallimentare;

precisamente il Supremo Collegio ha così definito le due regole: “*l’omogeneità delle posizioni giuridiche, quale criterio volto a garantire sul piano formale le posizioni più o meno avanzate delle aspettative di soddisfo, riguarda la natura oggettiva del credito e concerne le qualità intrinseche delle pretese creditorie, tenendo conto dei loro tratti giuridici caratterizzanti, del carattere chirografario o privilegiato, della eventuale esistenza di contestazioni nella misura o nella qualità del credito, della presenza di un eventuale titolo esecutivo provvisorio. L’omogeneità degli interessi economici, essendo un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio, ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell’entità del credito rispetto all’indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell’eventuale interesse*

²⁰ Sotto il vigore della Legge Fallimentare, la Corte di Cassazione ha affermato il principio in forza del quale il parametro da applicare nel controllo di legittimità del concordato è unico in tutte le fasi in cui si dipana la procedura. Cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I, 12/07/2023, n.19914: “*In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano e i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta. Quest’ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, dall’altro. Comunque, non rientra nell’ambito della verifica della fattibilità, riservata al giudice, il sindacato riguardante l’aspetto pratico-economico della proposta di concordato preventivo e la convenienza della stessa, neppure in ordine al profilo della misura minimale del soddisfacimento dei crediti rappresentati, in quanto si tratta di valutazioni che sono riservate ai creditori, e non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria debba ritenersi inadatta a perseguire la causa concreta cui la procedura è volta consistente nel consentire il superamento della condizione di crisi dell’imprenditore e nel riconoscere agli aventi diritto la realizzazione del credito vantato in tempi ragionevolmente contenuti, sia pure per una minima consistenza. (Nel caso concreto, ha osservato la Suprema Corte, il tribunale ha esercitato un controllo giuridico di fattibilità della proposta, in ordine alla realizzabilità della causa concreta, nel verificare l’esame delle varie situazioni fattuali evidenziate in motivazione, e non una valutazione della convenienza della proposta di concordato)*”.

a proseguire il rapporto con l'imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione. Ne sovviene che i criteri in parola, distinti e concorrenti, debbono essere congiuntamente esaminati per verificare l'omogeneità dei crediti raggruppati, ove l'imprenditore intenda prevedere una suddivisione in classi; tale omogeneità non può però essere predicata in termini di assoluta identità o coincidenza (dato che, ove così fosse, sarebbe possibile formare classi soltanto in presenza di crediti con caratteristiche del tutto uguali), ma consiste invece nella concorrenza di tratti principali comuni di importanza preponderante che rendano di secondario rilievo gli elementi differenzianti e giustifichino secondo criteri di ragionevolezza (o meritevolezza, ex art. 1322 c.c.) una comune sorte soddisfattiva delle posizioni riunite all'interno della medesima classe”;

il controllo sulla corretta formazione delle classi nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, quasi completamente svincolato da regole di distribuzione del ricavato, sarà vieppiù rivolto ad evitare frammentazioni del ceto creditorio finalizzate a marginalizzare l'espressione del consenso di alcuni creditori o peggio a mascherare trattamenti discriminatori;

i creditori non interessati, cioè quelli che ricevono un pagamento integrale, non hanno diritto al voto e pertanto non devono essere raggruppati in classi;

i creditori privilegiati, che non vengono soddisfatti integralmente in denaro entro 180 giorni dall'omologazione (trenta per i dipendenti) e sempre che la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma asino alla data prevista per il pagamento, ai sensi dell'art. 64bis CCII comma 7, ultimo periodo “...votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta”;

ritiene il Tribunale che il pagamento dell'intero credito privilegiato, oltre agli interessi sino al soddisfo anche se previsto oltre 180 giorni dall'omologazione, escluda la sussistenza di “una parte incapiente” da classificare a parte;

tale interpretazione non pregiudica i diritti dei creditori privilegiati, il cui soddisfacimento è previsto per l'intero oltre gli interessi, ma dopo la moratoria prevista dal CCII, creditori che, come tali, devono essere comunque ammessi al voto;

infatti, l'eventuale dissenso di questi è valorizzato dalla regola dell'unanimità, cui è subordinata l'omologa del piano ex art. 64bis, comma 8, CCII,

applicando i principi citati il Tribunale ritiene che:

il ricorso rispetta i requisiti di contenuto di cui all'art. 40 CCI, è sottoscritto dal difensore ed è prodotta l'integrazione della determina notarile ex art. 120bis CCI di autorizzazione al deposito dello specifico strumento di composizione della crisi richiesto (cfr. doc. n. 3);

le produzioni documentali rispettano il disposto del primo comma dell'art. 39 CCI e precisamente risultano depositate: le scritture contabili e fiscali obbligatorie (cfr. doc. n. 4), le dichiarazioni dei redditi Irap e Iva degli ultimi tre esercizi (cfr. doc. n. 5), i bilanci degli ultimi tre esercizi (cfr. doc. n. 6); la situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata al 30 settembre 2023 (cfr. doc. n. 7), l'estratto ruoli, debiti fiscali e Durc (cfr. doc. n. 9), l'elenco nominativo dei creditori, l'indicazione dei

rispettivi crediti e delle cause di prelazione (cfr. doc. n. 10) e relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore al deposito del ricorso (cfr. doc. n. 11);

sussistono i requisiti dimensionali, in quanto dai bilanci depositati emerge un attivo di € 1.673.000 nel 2022 e di € 2.370.536 nel 2021;

sussiste il requisito oggettivo dello stato di crisi se non di insolvenza specificamente indicato nell'ingente debito maturato nei confronti dell'erario a seguito degli accertamenti tributari subiti;

il ricorso è corredato dalla relazione a firma della dott.ssa Simona Brambilla professionista indipendente ex art. 64bis, comma 3, attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;

la relazione appare coerente alla luce dell'iter-logico argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano, fondato sul prudente apprezzamento delle poste attive, sull'appostazione di un fondo rischi e della metodologia, empirica ed ampiamente descritta a pag. 16 e 17 della relazione, seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società;

la relazione attesta altresì la convenienza del trattamento proposto rispetto all'alternativa liquidatoria;

la documentazione di rito prodotta fornisce allo stato sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto nella presente fase, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato in sede di omologa;

la composizione dell'attivo (beni immobili, apprezzabile liquidità anche per apporto dei soci, canino di locazione e di affitto) rende il piano non manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; a seguito delle integrazioni richieste la formazione delle classi deve ritenersi corretta, in quanto rispettosa dei criteri di identità delle posizioni giuridiche e di omogeneità degli interessi economici ai sensi degli artt. 64bis, comma 4 e 2, comma 1, lett. r);

in particolare, la classe n. 10 raggruppa ora creditori (due) cui è riservato il medesimo trattamento e la classe 14 a fronte dei criteri di approvazione della proposta che richiede l'unanimità delle classi può ritenersi corretta;

inoltre, il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2808 c.c. (classe 10), dopo 180 giorni dall'omologazione, ma comprensivo degli interessi, non contempla alcuna parte incapiente e pertanto non necessita di scissione della relativa classe;

la società ricorrente per la composizione del passivo così schematizzato:

PASSIVO	IMPORTO CONSOLIDATO	IMPORTO PROPOSTO
CLASSE 1 - CREDITORI PRED - NON VOTANTI	326.837,57	326.837,57
CLASSE 3 - CREDITORI PRIV - NON VOTANTI	332.321,59	332.321,59
CLASSE 4 - CREDITORI PRIV - NON VOTANTI	8.208,30	8.208,30
CLASSE 5 - CREDITORI PRIVI - NON VOTANTI	1.951,20	1.951,20
CLASSE 6 - CREDITORI PRIV - VOTANTE	44.118,54	40.664,16
CLASSE 7 - CREDITORI PRIV - VOTANTE	218.057,80	218.057,80
CLASSE 8 - CREDITORI PRIV - NON VOTANTI	9.180.735,05	2.489.758,50
CLASSE 9 - CREDITORI PRIV - NON VOTANTI	1.240.588,86	1.240.588,86
CLASSE 10 - CREDITORI PRIV - VOTANTE	155.606,34	155.606,34
CLASSE 11 - CREDITORE CONTESTATO - VOTANTE	42.910,79	23.249,47
CLASSE 12 - CREDITORI CHIROGRAFARI - VOTANTE	1.698,22	1.698,22
CLASSE 13 - CREDITORE DI RIVALSA - VOTANTE	29.865,64	29.865,64
CLASSE 14 - CONDUTTORI - CAUZIONI - VOTANTI	21.250,00	21.250,00
SUB TOTALE	11.604.149,90	4.890.057,65
CLASSE 2 - SOCI - VOTANTI (POSTERGATI)	300.000,00	300.000,00
TOTALE GENERALE	11.904.149,90	5.190.057,65

ha predisposto un progetto di ristrutturazione di natura mista, formulando ai creditori la seguente proposta di pagamento:

CLASSI			PROPOSTA /PAGAMENTO						
			30	90	180	210			
Denominazione	Importo rettificato al 28/02/2024	Importo proposto	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024	31/01/2025	2° ANNO - 2025	3° ANNO - 2026	4° ANNO - 2027
CLASSE 1 - CREDITORI PREDEDUCIBILI - NON VOTANTI									
Advisors (avv. Christian Salvatore Bruno, dott. Antonino Bruno, dott. Luigi Sciarpa)	136.332,56					- 34.083,14	- 68.166,28	- 34.083,14	
Arrestatore - dott.ssa Simona Brambilla	47.580,00			- 47.580,00					
Commissario Giudiziale - prof. dott. Marco Arcani (salvo diversa liquidazione del Giudice)	142.925,01					- 35.731,25	- 71.462,51	- 35.731,25	
TOTALE	326.837,57	326.837,57							
CLASSE 2 - SOCI - VOTANTI -(POSTERGATI)									
Poppi Gianluca Marco	150.000,00								- 150.000,00
Poppi Massimo Marco	150.000,00								- 150.000,00
TOTALE	300.000,00	300.000,00							
CLASSE 3 - CREDITORI PRIV EX ART. 2751 BIS N. 1 C.C. - NON VOTANTI									
Manzoli Villiam Michele	57.347,78		- 57.347,78						
Poppi Antonella	67.082,18		- 67.082,18						
Poppi Gianluca Marco	52.926,00		- 52.926,00						
Poppi Massimo Marco	61.016,36		- 61.016,36						
Poppi Sergio	41.486,01		- 41.486,01						
Poppi Sonia Patrizia	52.463,26		- 52.463,26						
TOTALE	332.321,59	332.321,59							
CLASSE 4 - CREDITORI PRIV EX ART. 2751 BIS N. 2 C.C. - NON VOTANTI									
notaio Antonio Aurcci	1.906,20			- 1.906,20					
geom. Graziano Brioschi	6.302,10			- 6.302,10					
TOTALE	8.208,30	8.208,30							
CLASSE 5 - CREDITORI PRIV EX ART. 2770 C.C. - NON VOTANTI									
dott. Pasquale D'Amico (custode giudiziario - rge 454/2022) (salvo diversa liquidazione del Giudice)	732,25			- 732,25					
geom. Aurelio Amaldino (cm - rge 454/2022) (salvo diversa liquidazione del Giudice)	1.218,95			- 1.218,95					
TOTALE	1.951,20	1.951,20							
CLASSE 6 - CREDITORI PRIV EX ART. 2751 BIS N. 2 C.C. - VOTANTE									
arch. Alberto Feruglio	44.118,54						- 40.664,16		
TOTALE	44.118,54	40.664,16							
CLASSE 7 - CREDITORI PRIV EX ART. 2752 C.C. - VOTANTE									
Comune di Paderno Dugnano									
IMU-TARI - anno 2018-2019-2020 comprensivo di sanzioni ed interessi al 07/07/2023 - come da precisazione del credito)	68.638,00						- 68.638,00		
IMU-TARI - anno 2021-2022 (no avvisi) (non contabilizzati per regime di cassa - non comprensivo di sanzioni ed interessi)	41.454,00						- 41.454,00		
IMU-TARI - anno 2023 (acconto) (non contabilizzati per regime di cassa - non comprensivo di sanzioni ed interessi)	10.363,00						- 10.363,00		
Agenzia Entrate									
debiti IRAP 2020 - 2021	18.928,90						- 18.928,90		
debiti IRES 2020 - 2021	11.820,90						- 11.820,90		
debiti IRAP 2022	20.880,00						- 20.880,00		
debiti IRES 2022	34.949,00						- 34.949,00		
debiti per r.a.	11.024,00				- 11.024,00				
TOTALE	218.057,80	218.057,80							
CLASSE 8 - CRED PRIV EX ART. 2752 e 2808 e ss. C.C. - NON VOTANTI									
Agenzia Entrate									
Agenzia Entrate Riscossioni									
rottamazione quater - rif. doc. 06890202301880804180	10.352,86								
rottamazione quater - rif. doc. 06890202301880805180	2.233.679,96						- 446.736,56	- 446.734,05	- 446.737,20
rottamazione quater - rif. doc. 06890202301880807180	16.643,88								
TOTALE	2.489.758,50	2.489.758,50							
CLASSE 9 - CRED PRIV EX ART. 2752 e 2808 e ss. C.C. - NON VOTANTI									
Agenzia Entrate									
Agenzia Entrate Riscossioni									
rottamazione quater - rif. doc. 06890202301880806180 (in corso di decadenza)	1.240.588,86						- 413.529,62	- 413.529,62	- 413.529,62
TOTALE	1.240.588,86	1.240.588,86							

CLASSE 10 - CREDITORI PRIVILEGIATI EX ART. 2808 e ss. C.C. - VOTANTE								
P&G Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (già Banco Desio e delle Brianza s.p.a.) - mutuo ipotecario	140.959,38				-	140.959,38		
FDIN SPV srl - Intrum Italy s.p.a. (già Intesa Sanpaolo s.p.a. - già UBI Banca) - mutuo ipotecario) (come da precisazione del credito)	14.503,96				-	14.503,96		
TOTALE	155.606,34	155.606,34						
CLASSE 11 - CREDITORE CONTESTATO - VOTANTE								
Cap Holding s.p.a. (già Amisacque s.r.l.) (come da ordinanza ingiunzione)	42.910,79				-	23.249,47		
TOTALE	42.910,79	42.910,79						
CLASSE 12 - CREDITORI CHIRO - VOTANTE								
Belzarotti Ascensori	337,00		-	337,00				
Ala Servizi Società Cooperativa	229,59		-	229,59				
Otis Servizi s.r.l.	1.131,63		-	1.131,63				
TOTALE	1.698,22	1.698,22						
CLASSE 13 - CREDITORE DI RIVALSA - VOTANTE								
Aassepi s.r.l.	29.865,64						-	29.865,64
TOTALE	29.865,64	29.865,64						
CLASSE 14 - CONDUTTORI - CAUZIONI - VOTANTI - 60GG DALLA VENDITA								
I Sapori della Tradizione Italiana s.r.l.	10.000,00			-	10.000,00			
Mac Group s.r.l.	2.250,00					-	2.250,00	
Greemp s.r.l.	1.250,00					-	1.250,00	
CSB Palahartes a.s.d.	6.000,00					-	6.000,00	
DF Servizi di Ferro Dario	1.750,00					-	1.750,00	
TOTALE	21.250,00	21.250,00						

ricavando il fabbisogno concordatario dalla continuità diretta ed indiretta e dalle attività di liquidazione con la seguente tempistica:

ATTIVO		VALORI IMPONIBILI *	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
CRONO PROGRAMMA PREVISIONALE						
Saldo attivo banca		373.491,99	303.930,46			
Interessi attivi su c/c (stimati)			2.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
Aessepi - Affitto azienda - locaz. A) B)(SI IVA)		24.000,00	10.000,00			
Affitto ramo azienda a terzi		63.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Cessione ramo azienda a terzi		210.000,00				210.000,00
Locaz. imm. A-B		72.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
Locaz. privati		36.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Locaz. imm. C - I Saponi della tradizione italiana		39.999,96	26.666,64			
Locaz. imm. D - CSB Palahartes asd (NO IVA)		24.000,00	23.853,50	24.000,00	18.000,00	
Locaz. imm. G - MAC GROUP (NO IVA)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.750,00	
Locaz. e imm. H - DF SERVIZI (SI IVA)		7.541,52	9.534,00	9.534,00	5.656,14	
Locaz. imm. I - Grennup srl (NON IVA)		5.922,50	3.948,33	-		
Locaz. imm. J - RIZZA / LA GRECA (SI IVA)		21.290,04	8.870,85			
Aessepi Restituzione dip		262.424,48	174.949,65	72.895,69		
Aessepi pagamento magazzino		280.679,92	187.119,95	77.966,64		
Cessione imm. A		871.200,00				871.200,00
Cessione imm. B		66.000,00				66.000,00
Cessione imm. C		523.600,00	523.600,00			
Cessione imm. D		434.032,00			434.032,00	
Cessione imm. E		124.800,00		124.800,00		
Cessione imm. F		59.400,00		59.400,00		
Cessione imm. G		280.800,00			280.800,00	
Cessione imm. H		162.600,00			162.600,00	
Cessione imm. I		126.000,00			126.000,00	
Cessione imm. J		245.052,00	240.000,00			
Cessione imm. K		209.650,00	209.650,00			
Flusso GSE (stimati)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00
Recupero crediti (stimati)		33.717,44	15.000,00	15.000,00		
liquidità soci		300.000,00				
TOTALE ATTIVO + FLUSSI DI CONTINUITA'			1.811.123,38	455.596,33	1.096.838,14	1.151.700,00
PAGAMENTI ANTE OMOLOGA (ROTTAMAZIONE)						
PAGAMENTI ANTE OMOLOGA (VARIE)						
SALDO LIQUIDO COMPRESO FLUSSI DI CONTINUITA' E SPESE CORRENTI			1.811.123,38	455.596,33	1.096.838,14	1.151.700,00
SALDO C/C PROCEDURA						
SUB TOTALE DI PERIODO			1.811.123,38	455.596,33	1.096.838,14	1.151.700,00
TOTALE ATTIVO AL NETTO DEI PAGAMENTI						4.515.257,85
PAGAMENTI INFRA PERIODO GIA' ESEGUITI (ROTTAMAZIONE)						452.319,86
TOTALE ATTIVO LORDO DEI PAGAMENTI						4.967.577,71

Raggruppando i creditori nelle seguenti classi votanti così rinumerata per mera comodità descrittiva:

Classe 1:

CLASSE 2 - SOCI - VOTANTI -(POSTERGATI)		
Poppi Gianluca Marco	150.000,00	
Poppi Massimo Marco	150.000,00	
TOTALE	300.000,00	300.000,00

Classe 2:

CLASSE 6 - CREDITORI PRIV EX ART. 2751 BIS N. 2 C.C. - VOTANTE		
arch. Alberto Feruglio	44.118,54	
TOTALE	44.118,54	40.664,16

Classe 3:

CLASSE 7 - CREDITORI PRIV EX ART. 2752 C.C. - VOTANTE		
Comune di Paderno Dugnano		
IMU-TARI - anno 2018-2019-2020 (comprensivo di sanzioni ed interessi al 17/07/2023 - come da precisazione del credito)	68.638,00	
IMU-TARI - anno 2021-2022 (no avvisi) (non contabilizzati per regime di cassa - non comprensivo di sanzioni ed interessi)	41.454,00	
IMU-TARI - anno 2023 (acconto) (non contabilizzati per regime di cassa - non comprensivo di sanzioni ed interessi)	10.363,00	
Agenzia Entrate		
debiti IRAP 2020 - 2021	18.928,90	
debiti IRES 2020 - 2021	11.820,90	
debiti IRAP 2022	20.880,00	
debiti IRES 2022	34.949,00	
debiti per r.a.	11.024,00	
TOTALE	218.057,80	218.057,80

Classe 4:

CLASSE 10 - CREDITORI PRIVILEGIATI EX ART. 2808 e 53. C.C. - VOTANTE		
P&G Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (già Banco Desio e delle Brianza s.p.a.) - mutuo ipotecario	140.959,38	
FDNN SPV srl - Intrum Italy s.p.a. (già Intesa Sanpaolo s.p.a. - già UBI Banca) - mutuo ipotecario) (come da precisazione del credito)	14.503,96	
TOTALE	155.606,34	155.606,34

Classe 5

CLASSE 11 - CREDITORE CONTESTATO - VOTANTE		
Cap Holding s.p.a. (già Amiacque s.r.l.) (come da ordinanza ingiunzione)	42.910,79	
TOTALE	42.910,79	42.910,79

Classe 6

CLASSE 12 - CREDITORI CHIRO - VOTANTE		
Belzarotti Ascensori	337,00	
Ala Servizi Società Cooperativa	229,59	
Otis Servizi s.r.l.	1.131,63	
TOTALE	1.698,22	1.698,22

Classe 7

CLASSE 13 - CREDITORE DI RIVALSA - VOTANTE		
Aessepi s.r.l.	29.865,64	
TOTALE	29.865,64	29.865,64

Classe 8

CLASSE 14 - CONDUTTORI - CAUZIONI - VOTANTI - 60GG DALLA VENDITA		
I Sapori della Tradizione Italiana s.r.l.	10.000,00	
Mac Group s.r.l.	2.250,00	
Greenup s.r.l.	1.250,00	
CSB Palahartes a.s.d.	6.000,00	
DF Servizi di Ferro Dario	1.750,00	
TOTALE	21.250,00	21.250,00

CLASSE 10 - CREDITORI PRIVILEGIATI EX ART. 2808 e ss. C.C. - VOTANTE		
P&G Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (già Banco Desio e delle Brianza s.p.a.) - mutuo ipotecario	140.959,38	
FINN SPV srl - Intrum Italy s.p.a. (già Intesa Sanpaolo s.p.a. - già UBI Banca) - mutuo ipotecario) (come da precisazione del credito)	14.503,96	
TOTALE	155.606,34	155.606,34
CLASSE 11 - CREDITORE CONTESTATO - VOTANTE		
Cap Holding s.p.a. (già Amiacque s.r.l.) (come da ordinanza ingiunzione)	42.910,79	
TOTALE	42.910,79	42.910,79
CLASSE 12 - CREDITORI CHIRO - VOTANTE		
Balzarotti Ascensori	337,00	
Ala Servizi Società Cooperativa	229,59	
Otis Servizi s.r.l.	1.131,63	
TOTALE	1.698,22	1.698,22
CLASSE 13 - CREDITORE DI RIVALSA - VOTANTE		
Aessepi s.r.l.	29.865,64	
TOTALE	29.865,64	29.865,64
CLASSE 14 - CONDUTTORI - CAUZIONI - VOTANTI - 60GG DALLA VENDITA		
I Sapori della Tradizione Italiana s.r.l.	10.000,00	
Mac Group s.r.l.	2.250,00	
Greenup s.r.l.	1.250,00	
CSB Palahartes a.s.d.	6.000,00	
DF Servizi di Ferro Dario	1.750,00	
TOTALE	21.250,00	21.250,00

ai sensi dell'art. 99 CCII sono autorizzabili finanziamenti soci nei limiti della somma di € 49.322,28, in quanto solo per tale ammontare il finanziamento risulta non altrimenti reperibile;

P.Q.M.

Visti gli artt. 64bis e 99 CCII

Dichiara aperta la procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione proposta da **F.LLI POPPI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, con sede legale, in Paderno Dugnano, frazione Palazzolo Milanese, Via Fortunato n. 11 (c.f. 00684840150 – p.e.c. poppisrl@pec.it) – in persona del liquidatore e legale rappresentante sig. Poppi Massimo Marco;

delega alla procedura la dott.ssa Caterina Giovanetti;

conferma quale commissario giudiziale il dott. Marco Arcari, già nominato commissario provvisorio;

fissa la data iniziale per l'espressione di voto dei creditori, voto che dovrà essere espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale, alle ore 00.00.01 del 6 maggio 2024 e quella finale alle ore 23.59.59 del giorno 24 maggio 2024;

fissa il termine di 15 giorni da oggi per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori stessi;

dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 45 CCII;

autorizza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 99 CCII il finanziamento soci nei limiti della somma di € 49.322,28.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 28 febbraio 2024.
Si comunichi.

Il Presidente relatore

Dott.ssa Caterina Giovanetti

Depositato in Cancelleria oggi _____

Il Cancelliere